



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Organismo iscritto al n. 51 del Registro OCC del Ministero della Giustizia

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Premessa

L'esigenza della predisposizione di un disciplinare deriva dalla necessità maturata nell'ambito del Sistema Camerale di definire e dettagliare alcuni aspetti procedurali e organizzativi risultanti dalla normativa vigente, dal regolamento camerale e dalle tariffe per il servizio nel rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa in tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento, tutto ciò tenendo conto anche di quanto emerso nell'ambito delle prassi dei Tribunali di Livorno e Grosseto.

Il Gestore della crisi, operando su incarico dell'OCC camerale, gestisce i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotti dagli istanti. Lo scopo di questo disciplinare è di offrire un indirizzo operativo per tutti gli aspetti non contemplati o non sufficientemente disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento camerale di funzionamento dell'OCC, sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle procedure sia per quanto riguarda la gestione dei compensi dovuti all'Organismo nelle diverse fasi istruttorie.

I Gestori della crisi sono chiamati a svolgere il loro ruolo con la massima attenzione, competenza e sensibilità nei confronti di soggetti nella maggior parte, consumatori, nuclei familiari, imprenditori e professionisti in difficoltà finanziarie, consapevoli che la loro opera può determinare la possibilità che queste persone possano ottenere il beneficio dell'esdebitazione oppure rimanere nella condizione di stress e di disagio psicologico dovuto alle pressanti richieste di pagamento da parte dei creditori e delle società specializzate nel recupero dei crediti, senza avere la possibilità di sviluppare progetti o realizzare programmi per migliorare la propria condizione economica.

L'obiettivo di questo disciplinare, non esaustivo ma suscettibile di ulteriori modifiche e integrazioni, è quello di fornire a tutti i Gestori dell'OCC camerale, che si trovano a svolgere questa delicata funzione, uno strumento pratico e snello per svolgere i loro compiti con chiarezza, efficienza, equità e tempestività.

Il documento è destinato agli Utenti ed ai Gestori della Crisi chiamati a redigere le quattro relazioni previste dagli artt. 9, commi 2 (Piano del Consumatore) e 3 (Accordi di Ristrutturazione dei Debiti), 14 ter, comma 3, (Liquidazione del Patrimonio) e 14 quaterdecies (Debitore Incapiente) della Legge 3/2012.



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Organismo iscritto al n. 51 del Registro OCC del Ministero della Giustizia

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1) Nomina del Gestore.

La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti negli Elenchi formati dall'OCC camerale per le province di Livorno e Grosseto ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 202/2014

secondo criteri di celerità e snellezza, sulla base di un principio di rotazione, che tengano conto sia della vicinanza territoriale con il debitore, degli incarichi già affidati, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore in relazione anche alle specifiche competenze dei professionisti prevedendo, qualora opportuno, il conferimento congiunto a due o più gestori per istanze di particolare complessità e rilevanza della situazione debitoria. In ogni caso il Referente provvede alla nomina di un medesimo gestore nell'ipotesi di sovraindebitamento familiare e in ogni altra ipotesi in cui la nomina di un unico gestore può essere utile ai fini della gestione della procedura e di contenimento dei costi.

Dopo la scelta del gestore la Segreteria OCC invia allo stesso una e-mail di avviso di nomina allegando il modello di accettazione dell'incarico, i modelli richiesti dalla legge ai fini della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'amministrazione e il foglio Excel per la determinazione del compenso.

Il professionista ha **3 (tre) giorni** di tempo per **accettare** o **rinunciare** all'incarico.

L'accettazione dell'incarico da parte del gestore deve essere comunicata alla Segreteria OCC tramite PEC allegando il modello di accettazione e i modelli di cui sopra, debitamente compilati e firmati digitalmente.

Non appena ricevuta la formale accettazione del Gestore, la Segreteria provvede a:

- porre alla firma del Referente l'atto di nomina e il modello D (ossia la dichiarazione di assenza conflitto di interessi)
- comunicare il nominativo del gestore incaricato all'istante mediante lettera raccomandata o tramite PEC
- inviare al gestore, l'atto di nomina firmato e le credenziali per visionare il fascicolo personale del soggetto indebitato direttamente dal gestionale informatico camerale.

Nel caso invece in cui il Gestore intenda rinunciare all'incarico dovrà inviare una comunicazione tramite PEC alla Segreteria OCC motivando opportunamente la rinuncia che dovrà avvenire solo nei casi di conflitto di interesse e di rilevanti motivi di carattere personale. In assenza di tali giustificati motivi al Gestore sarà applicata una delle sanzioni di cui all'art. 8 del Codice di Autodisciplina.

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Piazza del Municipio, 48 - 57123 Livorno – sede principale

Via F.lli Cairoli, 10 – 58100 Grosseto – sede secondaria

www.lg.camcom.it – cameradicommercio@pec.lg.camcom.it – occ@lg.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Organismo iscritto al n. 51 del Registro OCC del Ministero della Giustizia

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 2) Obblighi e Responsabilità del Gestore

Tenendo conto di quanto stabilito nel Regolamento dell'OCC il Gestore ha obblighi e responsabilità a cui fa riferimento la normativa vigente.

Il Gestore è inoltre titolare di una serie di **adempimenti** ed è tenuto ad una corretta gestione della procedura, per la quale egli pone in essere una serie di atti nei confronti dell'Organismo, del debitore, del Giudice e dei creditori che possono essere indicati nei seguenti punti:

- 1) Rapportarsi al Referente dell'Organismo relazionando periodicamente, per il tramite della Segreteria, sulle attività e assicurando la tempestività dell'adempimento del suo mandato e riscontrando tempestivamente ogni richiesta dello stesso
- 2) assistere il debitore nella redazione dell'inventario e nella descrizione dei beni offerti ai creditori per comporre la crisi, accedendo alle banche dati in uso e verificando la documentazione contabile esistente;
- 3) comunicare all'OCC la nomina (di competenza del gestore) di uno o più ausiliari nel caso lo ritenga necessario, in questo caso il compenso viene condiviso dal Gestore con gli ausiliari;
- 4) coadiuvare il debitore nella redazione della proposta di accordo/piano o domanda di esdebitazione dell'incapiente e redigere la relazione concernente la situazione del debitore in un tempo congruo in relazione all'entità del patrimonio e al numero dei creditori (di norma entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico del Gestore);
- 5) accertare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di piano e nei documenti allegati e attestare la fattibilità del piano;
- 6) prevedere eventualmente un tempo massimo di esecuzione del piano tenendo conto delle specificità dei casi affidati anche alla luce delle prassi dei Tribunali di Livorno e di Grosseto;
- 7) relazionare sul fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile;
- 8) attestare, nel caso in cui il piano non soddisfi integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, che sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni/diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
- 9) procedere a pubblicizzare la proposta e il decreto del giudice trasmettendola ai creditori, quando il giudice ritiene che la proposta abbia tutti i requisiti fissando con decreto l'udienza. Ove il piano abbia ad oggetto beni immobili e/o beni mobili registrati, egli trascrive il decreto presso gli uffici competenti;
- 10) raccogliere e verificare il consenso dei creditori alla proposta di accordo/piano e predisporre e trasmettere sia ai creditori che al giudice una relazione sulle percentuali di consensi alla



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Organismo iscritto al n. 51 del Registro OCC del Ministero della Giustizia

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

proposta raggiunte; a seguito dell'omologa, procedere a renderlo pubblico con idonee forme di pubblicità;

- 11) aggiornare la Segreteria OCC almeno ogni quattro mesi sull'andamento delle istruttorie in corso e rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimenti inviate dalla Segreteria OCC;
- 12) trasmettere tempestivamente alla Segreteria OCC le relazioni particolareggiate esplicative dell'esito negativo della valutazione delle procedure di sovraindebitamento come previsto dall'art. 6 del presente Disciplinare;
- 13) trasmettere alla Segreteria OCC la tabella del compenso redatto ai sensi e con le modalità previste all'art. 5 del presente Disciplinare, che dovrà essere firmata per accettazione dal Referente, e la **“lettera di accettazione del preventivo”** e che dovrà essere formalmente accettata e sottoscritta dal debitore;
- 14) comunicare alla Segreteria OCC la data di deposito in Tribunale delle proposte di piano/accordo/liquidazione;
- 15) trasmettere alla Segreteria OCC, a mezzo posta elettronica ordinaria, oppure tramite PEC, oppure mediante inserimento nel gestionale informatico camerale, una copia delle proposte di piano/accordo/liquidazione/esdebitazione depositate in Tribunale;
- 16) trasmettere tempestivamente alla Segreteria OCC gli esiti delle pronunce del Giudice quali decreti di fissazione udienze, richieste di integrazioni o modifiche delle proposte di piano/accordo/liquidazione/esdebitazione presentate, decreti di omologa, dinieghi di omologa;
- 17) Nell'ambito della procedura di esdebitazione verificare tempestivamente l'andamento del patrimonio del debitore in modo da riferirne secondo le indicazioni della normativa vigente e le indicazioni del Tribunale.

I Gestori sono chiamati a svolgere l'adempimento delle sopracitate attività con la diligenza professionale, correttezza e buona fede connesse alla natura dell'incarico assegnato.

Nei casi di reiterati inadempimenti agli obblighi previsti dal presente Disciplinare, il Referente, sentite le eventuali giustificazioni addotte da Gestore, comunque avrà a suo insindacabile giudizio la facoltà di revocare l'incarico al Gestore inadempiente fatta salva l'applicazione delle sanzioni risultanti dal Codice di Autodisciplina allegato al Regolamento di funzionamento dell'OCC camerale.

Le responsabilità derivanti dagli inadempimenti previsti nel presente articolo integrano quelle previste nello suddetto Codice di Autodisciplina.

Art. 3) Inerzia del Debitore e cause ostative alla prosecuzione dell'istruttoria

Il debitore deve mettere a disposizione del Gestore della Crisi tutta la documentazione funzionale alla determinazione della situazione debitoria. Il Gestore assegna al debitore, laddove lo stesso sia

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Piazza del Municipio, 48 - 57123 Livorno – sede principale

Via F.lli Cairoli, 10 – 58100 Grosseto – sede secondaria

www.lg.camcom.it – cameradicommercio@pec.lg.camcom.it – occ@lg.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Organismo iscritto al n. 51 del Registro OCC del Ministero della Giustizia

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

tenuto a compiere un atto o un'attività necessaria alla prosecuzione del procedimento, un termine non superiore a 30 trenta giorni, prorogabile di altri 30 trenta giorni, entro il quale lo stesso deve attivarsi.

Sarà cura del Gestore documentare per iscritto ogni rapporto con il debitore e, in particolare, documentare il flusso informativo e documentale proveniente dal debitore in modo tale da assicurare la certezza della documentazione fornita dal debitore ovvero con modalità che permettano di ricostruirne il tenore secondo criteri di ragionevolezza.

Nei casi in cui il debitore rimanga inerte nei termini assegnati determinando l'impossibilità per il Gestore di relazionare, come previsto dall'art. 9 del Regolamento, l'Organismo provvederà a notificare al debitore la circostanza e, in mancanza di riscontro del debitore, il suo comportamento sarà inteso come rinuncia e il procedimento verrà dichiarato concluso con diritto dell'Organismo ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro già svolto dal Gestore e dall'OCC, oltre alle spese vive sostenute.

Sarà cura dell'Ufficio OCC dichiarare archiviata la procedura di composizione della crisi salvo apertura di un contraddittorio con il debitore e con diritto dell'OCC ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro già svolto dal Gestore.

Art. 4) Accesso alle banche dati.

Nella lettera di nomina il Referente OCC incarica il Gestore di richiedere l'autorizzazione al Giudice competente all'accesso alle banche dati, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 15 comma 10 l. 3/2012. L'istanza va presentata presso la cancelleria del Tribunale (Fallimentare o Volontaria Giurisdizione) e richiede il pagamento di un contributo unificato a totale carico dell'istante.

Art. 5) Definizione preventivo ex art. 10, comma 3 del DM 202/2014

Il gestore deve predisporre il preventivo mediante il file Excel predisposto dalla Segreteria OCC e, solo previa verifica positiva da parte della stessa Segreteria, lo sottoporrà all'approvazione del Referente (art. 3 comma 3 e art. 8 comma 3 del Regolamento camerale e art. 10 comma 3 del Decreto 202/2014).

Dopo l'approvazione il Gestore presenterà il preventivo al Debitore che lo firmerà per accettazione mediante sottoscrizione della "**lettera di accettazione preventivo**", secondo il modello predisposto dalla Segreteria OCC, che potrà riportare la previsione di eventuali acconti pattuiti con il debitore stesso.



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Organismo iscritto al n. 51 del Registro OCC del Ministero della Giustizia

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Successivamente il Gestore invierà la lettera di accettazione preventivo a mezzo PEC o Posta Elettronica Ordinaria all'OCC.

Nel caso in cui il debitore si rifiuti di sottoscrivere la lettera di accettazione del preventivo, l'approvazione da parte del Referente costituisce in ogni caso condizione di legittimità alla determinazione del compenso da inserire in pre-deduzione nelle procedure depositate in Tribunale.

Il Gestore dovrà determinare il preventivo dettagliato di tutti gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione del procedimento (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e dell'art. 10 comma 3 del Decreto Ministeriale 202/2014) conosciuti o conoscibili alla data di redazione del preventivo, salvo provvedere a eventuali rettifiche e/o integrazioni dello stesso nel caso in cui successivamente a tale data possano emergere fatti modificativi delle consistenze dall'attivo e del passivo. In caso delle suddette eventuali successive modifiche del preventivo, quest'ultimo dovrà essere nuovamente sottoposto all'approvazione del Referente secondo l'iter sopra descritto.

Nel caso della liquidazione del patrimonio il preventivo viene predisposto dal Gestore con riferimento alle attività svolte fino al deposito in Tribunale della domanda di apertura della liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 3/2012. In tal caso il compenso dovrà essere calcolato in base ad una stima del **presumibile e prudente valore di realizzo** liquidatorio dell'attivo patrimoniale e del passivo accertato.

I compensi dovuti a fronte dell'accettazione ed espletamento dell'incarico sono determinati in base ai criteri di cui all'allegato A del Regolamento OCC camerale e devono essere corrisposti totalmente all'Organismo il quale, previa emissione di regolare fattura, provvederà a liquidare quanto di competenza al Gestore secondo le disposizioni attuative dei piani e degli accordi previa consultazione con l'Ufficio OCC e dopo aver ricevuto il pagamento dal debitore nelle more dell'esecuzione dei piani /accordi/liquidazioni.

Resta inteso che gli acconti pattuiti nel preventivo, da versare a cura dell'istante prima del deposito della proposta di piano o di accordo in Tribunale, **non possono in ogni caso essere superiori al 40% del compenso complessivo** al lordo dell'acconto versato in sede di presentazione dell'istanza.

Una volta approvato il preventivo da parte del Referente, il Gestore inserisce il compenso approvato nella proposta di piano/accordo/liquidazione/esdebitazione in pre-deduzione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori dell'istante. Il Gestore dovrà riportare la misura del compenso in pre-deduzione in base al preventivo accettato, dedotti gli acconti e anticipi già versati dal debitore. Il Gestore per il tramite della Segreteria OCC dovrà verificare se e quanto ancora dovuto in modo da riportare importi esatti.



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Organismo iscritto al n. 51 del Registro OCC del Ministero della Giustizia

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Resto inteso che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Funzionamento, il compenso minimo da versare all'Organismo per le attività richieste è pari ad Euro 2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge, mentre il compenso per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è fissato in almeno Euro 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge

Per quanto attiene il rimborso di eventuali spese documentate, il Gestore provvederà a **richiederlo direttamente all'istante** quando sarà in possesso di tutta la documentazione giustificativa della spesa.

Art. 6) Determinazione del compenso in caso di rinuncia, mancata omologa o non fattibilità della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento

Si stabiliscono, in assenza di alcuna disposizione precisa in merito, alcuni parametri di riferimento per il versamento del compenso dovuto dal debitore consumatore o imprenditore-professionista, nel caso in cui la procedura non sia stata omologata dal Giudice Delegato ovvero sia stata oggetto di rinuncia prima del deposito in Tribunale.

I seguenti parametri sono stati elaborati con criterio graduale rispetto a quanto previsto dall'art. 15 del D.M. 202/2014 il quale commisura la determinazione del compenso dovuto all'OCC all'esecuzione complessiva di una serie di attività comprendenti: l'opera prestata, i risultati ottenuti, la sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, la complessità delle questioni affrontate, il numero dei creditori e la misura di soddisfazione degli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore ovvero con la liquidazione.

La gradualità dei compensi spettanti all'OCC, nei casi previsti al primo comma del presente articolo, è giustificata dalla oggettiva non realizzazione di una o più attività nelle diverse fasi della procedura individuate di seguito.

Fase dell'istruttoria e valutazione dei requisiti di fattibilità prima dell'accettazione del preventivo:

- a) Nel caso in cui il Debitore rinunci alla procedura in corso di istruttoria lo stesso dovrà versare all'OCC un importo forfetario pari a 300,00 Euro oltre Imposte e accessori di legge e al netto dell'acconto versato in fase di avvio della procedura;
- b) Nel caso in cui il Gestore, sulla base di fondati e ragionevoli motivi opportunamente dettagliati in apposita relazione, dichiari la non fattibilità della procedura di sovraindebitamento oppure rinunci per impossibilità oggettiva alla prosecuzione della procedura causata dalla assenza di



DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

collaborazione e indisponibilità senza giustificati motivi del debitore, quest'ultimo dovrà versare all'OCC un importo forfetario pari a 300,00 Euro oltre Imposte e accessori di legge e al netto dell'acconto versato in fase di avvio della procedura..

Fase successiva alla accettazione del preventivo ma antecedente al deposito della proposta in Tribunale:

- a) Nel caso in cui il Debitore rinunci alla procedura in corso di istruttoria, dopo la sottoscrizione e l'approvazione del Preventivo, sono trattenuti gli eventuali acconti versati dal debitore e in ogni caso è dovuto un compenso all'OCC nella misura del 40% dell'importo concordato da preventivo approvato oltre Imposte e accessori di legge. Dall'importo del compenso determinato secondo il criterio di cui sopra sono scomputati gli acconti versati.
- b) Nel caso in cui il Gestore, dopo la sottoscrizione e l'approvazione del Preventivo, sulla base di fondati e ragionevoli motivi opportunamente dettagliati in apposita relazione, dichiara la non fattibilità della procedura di sovraindebitamento oppure rinunci per impossibilità oggettiva alla prosecuzione della procedura causata dalla assenza di collaborazione e indisponibilità del debitore, sono trattenuti gli eventuali acconti versati dal debitore e in ogni caso è dovuto un compenso all'OCC nella misura del 40% dell'importo concordato da preventivo approvato oltre Imposte e accessori di legge. Dall'importo del compenso determinato secondo il criterio di cui sopra sono scomputati gli acconti versati.

Fase successiva al deposito della proposta in Tribunale

- a) nel caso in cui il Giudice Delegato dichiara l'inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore o di liquidazione così come formulata e/o integrata, è dovuto un compenso all'OCC nella misura del 50% dell'importo concordato da preventivo;
- b) nel caso di rigetto o revoca dell'omologa da parte degli organi competenti, è dovuto un compenso all'OCC nella misura del 60% dell'importo concordato da preventivo approvato;
- c) nei casi in cui il piano del consumatore oppure l'accordo di ristrutturazione dei debiti siano dichiarati ammissibili dal Giudice Delegato ma non successivamente omologati (ad esempio per mancata approvazione dai creditori o per rinuncia del debitore) è dovuto un compenso all'OCC nella misura del 70% dell'importo concordato da preventivo.



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Organismo iscritto al n. 51 del Registro OCC del Ministero della Giustizia

DISCIPLINARE PER LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 7) Deposito delle proposte di piano/accordo presso il Tribunale

Il Gestore dovrà provvedere, contestualmente al deposito presso il Tribunale della proposta di piano/accordo **a cura del legale della parte istante**, o comunque non oltre tre giorni, all'invio (a mezzo PEC) della proposta "all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente" (art. 9, comma 1 l. 3/2012).

Art. 8) Adempimenti dei Gestori dopo il deposito della domanda giudiziale.

Il Gestore dovrà provvedere, a porre in essere tutte le azioni e gli atti previsti dalla normativa in vigore ai fini dell'esecuzione, ed eventuale cessazione, degli effetti delle procedure di sovraindebitamento.

Qualora il Giudice Delegato dichiari aperta la procedura di liquidazione, anche in caso di eventuale nomina dello stesso professionista Gestore della crisi, il presente disciplinare non trova applicazione nell'espletamento delle funzioni come Liquidatore di cui agli articoli 14-sexsies e seguenti della sezione seconda "Liquidazione del patrimonio" della l. 3/2012.